



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2022-000164/Uff. IX
Affari europei e Internazionali

Roma, data del protocollo

All. 2

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Politiche Europee
(rif. DPE 533-P del 21 gennaio 2022)

OGGETTO: Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) – COM (2021) 733

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la Relazione sulla proposta di Direttiva indicata in oggetto, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e la pertinente tabella di concordanza, di cui al comma 5 della predetta disposizione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Riccardo Carpino



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali da parte di cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

- **Codice della proposta:** COM (2021) 733 del 25/11/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0373
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'interno.

Premessa: finalità e contesto

Esempio:

- quadro normativo:
 - la proposta modifica la direttiva 94/80/CE del Consiglio, che stabilisce le modalità dettagliate per l'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini mobili dell'Unione europea nelle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, attuata in Italia con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;
 - la proposta è strettamente correlata alla proposta di rifusione della direttiva n. 193/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993, attuata in Italia con decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1994, n. 483 (G. U: 06/08/1994, n. 183), successivamente modificata dalla direttiva n. 2013/1/UE, attuata a livello nazionale con il decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11;
 - la proposta è strettamente connessa anche al "Pacchetto sulla trasparenza e la democrazia" del Programma di lavoro della Commissione 2021 "Un'Unione vitale in un mondo fragile": cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – COM (2021) 690 final.
- finalità generali: revisione della vigente direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità

di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

- elementi qualificanti ed innovativi: la proposta mira a introdurre standard comuni per le procedure di iscrizione/cancellazione dei cittadini mobili dell'UE nelle liste elettorali, nonché per presentare la candidatura dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni comunali. Inoltre, viene istituita un'Autorità nazionale responsabile per la diffusione delle informazioni elettorali ai cittadini mobili dell'UE.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione in relazione alla previsione, nel Trattato sul funzionamento dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali della UE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono i cittadini dell'Unione, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro, demandandone la regolamentazione a un atto del Consiglio dell'Unione adottato all'unanimità.
- La base giuridica è individuata negli articoli:
 - art. 20, paragrafo 2, lettera b) e art. 22 TFUE;
 - art. 40, Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica per adottare le misure di applicazione dei diritti derivanti dallo status di cittadino dell'Unione secondo le condizioni e i limiti definiti nei Trattati.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto subordina le condizioni per il diritto di voto e di eleggibilità, secondo reciprocità, alle disposizioni vigenti nello Stato membro di residenza, determinando quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo enunciato.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali della proposta è complessivamente positiva, in quanto prevede la possibilità di semplificare l'esercizio del diritto dei cittadini mobili dell'UE di votare e di candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di

residenza.

- Il progetto non è di particolare urgenza, poiché il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali è già pienamente riconosciuto ai cittadini dell'UE dalla vigente normativa.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto essa è volta a realizzare i diritti fondamentali e rafforza la partecipazione democratica, attraverso una partecipazione più ampia e inclusiva dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- La tempistica di adozione prevista (due anni) è ritenuta adeguata, in quanto il recepimento della proposta da parte degli Stati membri è stabilita entro il 31.12.2023
- Non risultano eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in altre sedi;
- Un elemento di criticità è rinvenibile nella parte della proposta (art. 9) in cui si mira a eliminare l'obbligo per tutti i candidati non aventi la cittadinanza dell'UE di produrre un'attestazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità nel Paese di origine, sostituendo tale obbligo con un'autodichiarazione e demandando agli organi nazionali competenti (in Italia, le Commissioni elettorali circondariali) la scelta di richiedere tale attestazione in base a una valutazione, caso per caso, della credibilità della suddetta autodichiarazione. Al riguardo, si esprimono perplessità sull'ampio potere discrezionale che verrebbe attribuito alle predette Commissioni nel valutare i casi dubbi, rilevando anche difficoltà di natura tecnico-organizzativa sui tempi di realizzazione dell'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, tenuto conto che il procedimento elettorale prevede termini di decisione molto ristretti.
- Si fa riserva di avanzare eventuali modifiche da poter apportare alla proposta.
- Si fa riserva di valutare eventuali modifiche alla proposta avanzate da altri Stati membri.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- Si evidenzia che gli oneri finanziari di funzionamento della nuova Autorità nazionale prevista dall'articolo 12 della proposta dovrebbe essere imputato nel bilancio dell'UE, fermo restando quanto potrà rappresentare al riguardo il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere a una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- Si prevedono effetti, a livello nazionale, in termini di adeguamenti amministrativi e organizzativi, sia per quanto riguarda l'istituzione di una nuova Autorità nazionale (art.12), sia per quanto riguarda l'introduzione (artt. 8 e 9) di modelli standardizzati per le dichiarazioni formali che devono essere presentati dai cittadini mobili dell'UE per candidarsi nello Stato membro di residenza, considerato che in Italia sono utilizzati per le elezioni comunali specifici modelli strettamente dipendenti dalla normativa nazionale.
- Si prevedono effetti, a livello nazionale, anche in termini di adeguamenti normativi, al fine di modificare la vigente disciplina in materia (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di recepimento della direttiva 94/80/CE).
- Si prevedono, infine, effetti di carattere economico-finanziario relativi alla nuova Autorità nazionale responsabile per la diffusione delle informazioni elettorali ai cittadini mobili dell'UE (art. 12), che graverebbero sul bilancio nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- La proposta non incide sulle competenze regionali costituzionalmente previste, ma potrebbe avere un impatto a livello territoriale per quanto riguarda i nuovi compiti che saranno assegnati agli enti locali in riferimento all'introduzione di modelli standardizzati (artt. 8 e 9), ai rapporti con l'istituenda Autorità nazionale (art. 12), nonché al controllo richiesto da parte delle Commissioni circondariali comunali sulle autodichiarazioni presentate dai candidati (art. 9, par.2, lett. b).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- Si rileva l'impatto finanziario negativo derivante dai costi di istituzione e funzionamento della nuova Autorità nazionale (art. 12);
- Si rilevano gli effetti in termini di semplificazione burocratica di cui agli articoli 8 e 9 della proposta (modelli standardizzati) e di autocertificazione del possesso dei requisiti di eleggibilità (art. 9, par. 2, lettere a e b), con le già evidenziate criticità del caso.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Si rileva un impatto positivo sui cittadini mobili dell'UE in ragione delle semplificazioni introdotte e delle innovazioni previste.

Altro

- Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere

modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto: Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali da parte di cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza...</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Codice della proposta: COM(2021) 733 del 25 /11/2021 – Codice interistituzionale: 2021/0373 – Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'interno

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Proposta di direttiva del Consiglio COM (2021) 733	d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197, di recepimento della Direttiva n. 94/80/CE	Necessario un intervento di adeguamento normativo di fonte primaria sulla base dell'attuale testo, con la previsione di alcuni oneri finanziari a carico del bilancio nazionale, con particolare riferimento ai costi di istituzione e funzionamento della nuova Autorità nazionale prevista all'art. 12 della proposta.